



DIPARTIMENTO CICLO DEI RIFIUTI PREVENZIONE E RISANAMENTO DAGLI INQUINAMENTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 92 del 23/02/2023

Oggetto:

 Provvedimenti per la prevenzione
 dell'inquinamento atmosferico:
 decongestione della circolazione
 veicolare.

IL DIRIGENTE

Premesso

- che con Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, è stato istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;
- che la succitata Direttiva stabilisce, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, l'importanza di combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale, nazionale e comunitario;
- che il D.Lgs n. 155/2010, all'art. 1, comma 5, stabilisce che le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono anche agli enti locali, nei modi e nei limiti previsti dal decreto stesso;
- che, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009, è stato approvato il Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, in attuazione del D.Lgs n. 351/99, Piano successivamente aggiornato con D.C.R. n. 8 del 5 ottobre 2022 (BURL n. 88 del 25/10/2022);
- che le Norme di Attuazione del succitato piano, all'art.16, prevedono tra i compiti dei comuni l'attuazione di azioni di fluidificazione del traffico;
- che le stesse Norme indicano l'ARPA Lazio quale organo tecnico preposto all'attivazione e gestione di un sistema modellistico previsionale in grado di stimare il livello di inquinamento presunto da cui è possibile dedurre la gravità del rischio sulla base del quale il Comune di Roma sarà tempestivamente allertato per adottare gli interventi necessari;
- che la deliberazione di Giunta Comunale n. 66/1998 e s.m.i. assegnava al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile i compiti di prevenzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico;
- che, nell'ambito dell'articolazione degli uffici del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, tali compiti venivano assolti dalla U.O. Tutela dagli Inquinamenti, giusta deliberazione di Giunta Capitolina n. 212/2014, compiti successivamente confermati e confluiti nella Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti dalla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 222 del 09/10/2017;
- con deliberazione n. 306 del 2 dicembre 2021, la Giunta Capitolina ha approvato il nuovo assetto della macrostruttura capitolina, istituendo, nell'Area Servizi al Territorio e Decoro, una nuova struttura dipartimentale, il Dipartimento Ciclo dei

Rifiuti, in cui far confluire le competenze della Direzione Rifiuti, Risanamenti ed Inquinamenti del Dipartimento Tutela Ambientale di cui alla D.G.C. n. 222 del 09/10/2017;

che con la deliberazione n. 371 del 10 novembre 2022 la Giunta Capitolina ha approvato, tra l'altro, le misure di limitazione permanenti, programmate ed emergenziali per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico;

che all'Allegato III della suddetta deliberazione è definito il nuovo Piano di Intervento Operativo, che sostituisce integralmente il precedente (di cui all'abrogata D.G.C. n. 76/2016), da applicare in caso di criticità da inquinamento, secondo le modalità e i termini in esso definiti;

acquisite le previsioni modellistiche sullo stato della qualità dell'aria e della sua evoluzione fornite in data odierna (23 febbraio 2023) dall'A.R.P.A. Lazio che indicano per la giornata di oggi e per la giornata di domani, sull'area di Roma, una situazione di criticità con il rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni degli inquinanti atmosferici;

considerato che, nel rispetto dei criteri operativi disposti dal Piano Intervento Operativo (Allegato III della D.G.C. n. 371/2022), alla ricorrenza di situazioni come quella in atto, occorre provvedere alla decongestione della circolazione veicolare sugli itinerari ad alto traffico;

considerato che il traffico veicolare, nonché gli impianti termici ad uso civile, costituiscono le principali fonti di emissione primaria di inquinanti come le polveri inalabili (PM10) ed il biossido di azoto (NO₂);

che la congestione del traffico veicolare, a parità di numero di veicoli circolanti, contribuisce ad aumentare le emissioni e quindi l'accumulo di sostanze inquinanti in aria;

atteso che, come evidenziato da studi riportati in bibliografia scientifica, i danni alla salute, provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM10) e di biossido di azoto (NO₂) si manifestano in effetti sanitari sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;

considerato, altresì, che i soggetti particolarmente a rischio per l'esposizione ad alte concentrazioni di polveri inalabili (PM10) e di biossido di azoto (NO₂), per quanto premesso, potrebbero essere bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni;

considerato che, nonostante la cessazione dello stato d'emergenza sanitaria, persistono comunque esigenze di contrasto al diffondersi della pandemia da COVID-19 che implicano comportamenti da parte della popolazione tali da determinare anche una modifica della mobilità cittadina;

tenuto conto, altresì, del più generale dovere di informazione verso la cittadinanza in ordine ai fenomeni di inquinamento, statuito dalla normativa ambientale a partire dalla legge n. 349/86 istitutiva del Ministero dell'ambiente, dal Decreto Legislativo n. 195/2005 di recepimento della direttiva 2003/4/CE, e, da ultimo, dal Decreto Legislativo n. 155/2010;

Visto l'art. 32 della L. 23 dicembre 1978 n. 833;

Visto l'art. 14 della L. 08 luglio 1986 n. 349;

Visti gli artt. 13 e 107 del T.U.E.L. adottato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo n. 195 del 19 agosto 2005;

Visto il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

Viste le deliberazioni di Giunta Regionale n. 767 del 1 agosto 2003, n. 217 del 18 maggio 2012, n. 536 del 15 settembre 2016, n. 305 del 28 maggio 2021 e n. 119 del 15 marzo 2022;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 8 del 5 ottobre 2022;

Viste le deliberazioni di Giunta Capitolina n. 306 del 02 dicembre 2021 e s.m.i. e n. 371 del 10 novembre 2022;

Vista l'Ordinanza del Sindaco n. 57 del 01 aprile 2022;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 07 marzo 2013 e s.m.i.;

DETERMINA

per la giornata del **24 FEBBRAIO 2023** la necessità che venga rafforzata la vigilanza urbana finalizzata alla decongestione del traffico veicolare da parte del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale nell'ambito degli itinerari qualificati ad alto flusso veicolare di seguito riportati:

- itinerario tangenziale al Centro storico (Lungotevere, Corso d'Italia, Viale Castro Pretorio, Viale Manzoni, Via Labicana, Via di San Gregorio e Circo Massimo);
- Via Acqua Bullicante;
- Via di Portonaccio;
- Via Prenestina;
- Corso di Francia;
- Via Quirino Maiorana;
- Viale Guglielmo Marconi;
- Via Oderisi da Gubbio;
- Viale Trastevere;
- Via Magna Grecia;
- Via Cerveteri;
- Via Appia;
- Viale Etiopia;
- Viale Libia;
- Viale Somalia;
- Corso Trieste;
- Via Cipro;
- Circonvallazione Trionfale;
- Viale delle Medaglie d'oro;
- Viale Trionfale;
- Viale Palmiro Togliatti;
- Via Tuscolana;
- P.zza Cinecittà;
- Via dei Monti Tiburtini;
- Via di Portonaccio;
- Via Tiburtina.

Visto l'art 6-bis L. 241/1990 e gli artt. 6, secondo comma, e 7 D.P.R. 62/2013 si attesta l'avvenuto accertamento della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi.

Il presente atto è privo di rilevanza contabile.

IL DIRETTORE
PAOLO GAETANO GIACOMELLI

